

# Diritto di Seguito (*Tag-Along*) ed Obbligo di Co-vendita (*Drag-along*)

## Esempi di clausole contenute in patti parasociali

### Diritto di seguito (tag-along).

#### **Art. 4**

Nel caso in cui **PAPERINO** intenda cedere a terzi la propria partecipazione al capitale sociale della **Società, QUI, QUO E QUA** (i "**Titolari del Diritto di Seguito**"), ciascuno con riferimento alla propria partecipazione, avranno un diritto di seguito, da esercitarsi in conformità alle previsioni che seguono:

- **PAPERINO** dovrà dare preventiva comunicazione a ciascuno dei Titolari del Diritto di Seguito, a norma del successivo paragrafo 7.3. (“Comunicazione di Seguito”), della propria intenzione di addivenire alla cessione della propria partecipazione, indicando specificamente il cessionario, la partecipazione che intende cedere, il prezzo ovvero in caso di permuta il controvalore monetario, le modalità di pagamento nonché tutti gli ulteriori termini e condizioni della prevista cessione;
- ciascuno dei Titolari del Diritto di Seguito avrà diritto a che venga inclusa nella cessione anche la propria partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società alla data di ricezione della Comunicazione di Seguito, al medesimo prezzo e alle medesime condizioni pattuite da **PAPERINO** con il terzo acquirente.

Qualora uno dei Titolari dei Diritto di Seguito intenda avvalersi di tale diritto, dovrà darne comunicazione a **PAPERINO**, a norma del successivo paragrafo 7.3. entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della Comunicazione di Seguito; e

- nel caso di esercizio da parte dei Titolari dei Diritto di Seguito del diritto contemplato dal presente Articolo 4, **PAPERINO** dovrà anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c. (*i.e. promessa dell’obbligazione o del fatto di terzo e obbligo d’indennizzo*) fare in modo che il terzo cessionario acquisti anche le partecipazioni detenute da ciascun Titolare dei Diritto di Seguito nel capitale sociale della Società alla data di ricezione della Comunicazione di Seguito, restando ulteriormente inteso che:
  - tutti i trasferimenti dovranno avvenire in pari tempo e dovranno essere regolati da termini e condizioni, come indicati nella Comunicazione di Seguito;
  - ove il prospettato acquirente rifiuti di acquistare anche la partecipazione dei Titolari del Diritto di Seguito, o comunque rifiuti di acquistarla agli stessi termini e condizioni previsti nella Comunicazione di Seguito, **PAPERINO** dovrà astenersi dal cedere la propria partecipazione al terzo acquirente, salva la facoltà di rendersi egli stesso acquirente della partecipazione dei Titolari del Diritto di Seguito agli stessi termini e condizioni previsti nella Comunicazione di Seguito.

## Obbligo di co-vendita (drag-along)

### **Art. 5**

Qualora **PAPERINO** riceva da un terzo un'offerta per l'acquisizione del capitale sociale della Società in una percentuale superiore a quella detenuta dallo stesso **PAPERINO** e che dunque risulti necessario, ai fini del raggiungimento della quota di capitale sociale oggetto dell'offerta, che anche **QUI, QUO e QUA** (gli "**Obbligati alla Co-vendita**") congiuntamente cedano tutta o parte della propria partecipazione e **PAPERINO** intenda accettare tale offerta, ciascuno degli Obbligati alla Co-vendita, a richiesta di **PAPERINO**, avrà l'obbligo di cedere a tale terzo e **PAPERINO** avrà il diritto a che ciascuno degli Obbligati alla Co-vendita ceda - a parità di condizioni - la propria partecipazione (o parte della stessa) al capitale sociale della Società, in conformità alle previsioni che seguono:

- **PAPERINO** dovrà dare a ciascuno degli Obbligati alla Co-vendita preventiva comunicazione, a norma del successivo paragrafo 7.3. ("**Comunicazione di Co-vendita**"), dell'offerta del terzo e della propria intenzione di accettarla, con espressa indicazione del relativo prezzo (ovvero in caso di permuta del controvalore monetario) e di tutte le condizioni contrattuali in base al quale il terzo procederebbe all'acquisto.
- Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della Comunicazione di Co-vendita, ciascun dei Obbligati alla Co-vendita sarà tenuto a trasferire tutta o parte della propria partecipazione al capitale della Società al terzo, contestualmente al trasferimento da parte di **PAPERINO** della propria partecipazione (o parte della stessa), al medesimo prezzo e alle medesime condizioni pattuite da **PAPERINO** con il terzo acquirente.